

Direzione: LAVORO

Area: VERTENZE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DETERMINAZIONE

N. G13777 **del** 14/10/2019

Proposta n. 17882 **del** 11/10/2019

Oggetto:

Trattamento mobilità in deroga lavoratori nelle aree di crisi complessa di RI e FR - Codice istanza n 082019MOBI021087, 082019MOBI021088, 082019MOBI021089, 082019MOBI021090, 082019MOBI021091, 082019MOBI021092, 082019MOBI021093, 082019MOBI021094, 082019MOBI021095, 082019MOBI021096, 082019MOBI021097, 082019MOBI021098, 082019MOBI021099, 082019MOBI021100, 082019MOBI021101, 082019MOBI021102, 082019MOBI021103, 082019MOBI021104, 082019MOBI021105, 082019MOBI021106, 082019MOBI021107, 082019MOBI021108, 082019MOBI021109, 082019MOBI021110, 082019MOBI021111, 082019MOBI021113, 082019MOBI021114, 082019MOBI021115, 082019MOBI021116, 082019MOBI021117

Oggetto: Trattamento mobilità in deroga lavoratori nelle aree di crisi complessa di RI e FR - Codice istanza n 082019MOBI021087, 082019MOBI021088, 082019MOBI021089, 082019MOBI021090, 082019MOBI021091, 082019MOBI021092, 082019MOBI021093, 082019MOBI021094, 082019MOBI021095, 082019MOBI021096, 082019MOBI021097, 082019MOBI021098, 082019MOBI021099, 082019MOBI021100, 082019MOBI021101, 082019MOBI021102, 082019MOBI021103, 082019MOBI021104, 082019MOBI021105, 082019MOBI021106, 082019MOBI021107, 082019MOBI021108, 082019MOBI021109, 082019MOBI021110, 082019MOBI021111, 082019MOBI021113, 082019MOBI021114, 082019MOBI021115, 082019MOBI021116, 082019MOBI021117

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

- SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Vertenze e Interventi a Sostegno del Reddito";
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;
- VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'articolo1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
- VISTO il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che all'art. 44 co. 6 bis prevede, per l'anno 2016, la possibilità di disporre l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga destinandole preferibilmente alle aree di crisi complessa;
- VISTO il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che all'art. 44 co. 11 bis prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;
- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 ottobre 2016 n. 30;
- VISTA l'Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga dell'11 gennaio 2016 tra la Regione Lazio e le Parti Sociali sottoscritto in data 8 novembre 2016;
- VISTI gli Addenda all'Accordo Quadro del 8 novembre 2016 sottoscritti in data 1 dicembre e 19 dicembre 2016;
- VISTO il D.I. del 12 dicembre 2016, n. 1, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto alla ripartizione delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all'art. art. 44 c.11 bis del d.lgs. 148/2015 riconoscendo alla Regione Lazio - per il 2016 - l'importo di € 26.000.0000,00;

- VISTA la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto mille-proroghe 2016 (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) con la quale è stata estesa al 2017 la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi (d.lgs. 148/2015, art. 44 c.11 bis);
- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2017 n. 7;
- VISTO il D.I. del 5 aprile 2017 n.12, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto alla ripartizione delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all'art. art.44 c.11 bis del d.lgs. 148/2015 riconoscendo alla regione Lazio - per il 2017- l'importo di € 19.602.472,25;
- VISTO l'art. 53 ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina il finanziamento del "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa" attraverso le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;
- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2017 n. 13, avente ad oggetto "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";
- CONSIDERATO che ne territorio della Regione Lazio risultano presenti le seguenti aree di Crisi Industriale Complessa per le quali sono in corso i processi di reindustrializzazione:
- 1) SLL Rieti (riconosciuta con D.M. 13 aprile 2011);
 - 2) SLL Frosinone (riconosciuta con D.M. 12 settembre 2016);
- CONSIDERATO che nell'anno 2017, sono stati sottoscritti n. 5 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 5 Società operanti nei SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 3.113.449,87;
- CONSIDERATO che nell'anno 2018, sono stati sottoscritti n. 3 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 3 Società nei SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 3.177.216,00;
- VISTO l'Accordo Quadro ammortizzatori sociali per area di crisi complessa sottoscritto tra Regione Lazio e le Organizzazioni sindacali in data 17 luglio 2017;
- VISTO l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 28 febbraio 2018 finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, co. 139 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

- VISTO *l'Addendum* all' *l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali* del 28 febbraio 2018, sottoscritto in data 28.12.2018, con cui le Parti hanno convenuto di garantire il trattamento di mobilità in deroga a tutte le istanze pervenute e positivamente istruite nel 2018 fino al 1 gennaio 2019 e comunque per una durata non superiore a 12 mesi. Dal 1 gennaio 2019 tutte le istanze saranno ulteriormente soddisfatte fino a esaurimento delle risorse disponibili;
- CONSIDERATO che nell'anno 2019, sono stati sottoscritti n. 3 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 2 Società nei SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 2.317.369,12;
- VISTO *l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali* del 5 giugno 2019, finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, co. 139 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- VISTE le istanze di richiesta di mobilità in deroga che i lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, hanno presentato alla Regione Lazio entro i termini della prima finestra temporale di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro sopra citato;
- VISTA la nota prot. n. 699390 del 05.09.2019 con la quale la Regione Lazio, in adempimento a quanto previsto dal punto 1. della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 27 giugno 2017, ha trasmesso allo stesso Dicastero l'elenco nominativo dei soggetti che hanno presentato relativa istanza di mobilità in deroga indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso;
- VISTA la nota prot. n.40/12778 del 18.09.2019, acquisita al prot. regionale con il n. 768960 del 30.09.2019, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Regione Lazio la sostenibilità finanziaria del costo di € 17.066.225,73, relativo alle istanze di mobilità in deroga presentate entro i termini della prima finestra temporale di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 05.06.2019, evidenziando altresì che le risorse disponibili per l'annualità 2019 risultano essere pari a € 25.647.280,79;
- VISTA la nota prot. n. 762236 del 26.09.2019 con la quale la Regione Lazio, ad integrazione e parziale rettifica della nota prot. n. 699390 del 05.09.2019, ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'elenco nominativo dei soggetti che hanno presentato relativa istanza di mobilità in deroga indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso;
- VISTA altresì la nota prot. n. 40/13616 del 9.10.2019, acquisita al prot. regionale con il n. 804370 del 10.10.2019 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Regione Lazio la sostenibilità finanziaria del costo, parzialmente rettificato, di € 19.849.623,79, relativo alle istanze di mobilità in deroga presentate entro i termini della prima finestra temporale di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro

Regione Lazio – Parti Sociali del 05.06.2019, evidenziando altresì che le risorse disponibili per l'annualità 2019 risultano essere pari a € 25.647.280,79;

ACQUISITA l'istruttoria con esito positivo sulle istanze di mobilità in deroga presentate entro i termini della prima finestra temporale di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 05.06.2019 in questione;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare il trattamento di indennità di mobilità in deroga - ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, della Circolare Ministero Lavoro n. 13 del 27/6/2017, dell'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 05.06.2019 - in favore dei lavoratori interessati, per il periodo indicato nelle tabelle allegate;

Tutto ciò premesso, formando la premessa parte integrante del presente Atto

DETERMINA

1. ai sensi dell' art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, della Circolare Ministero Lavoro n. 13 del 27/6/2017 e dell'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 05.06.2019 e della normativa dettagliatamente indicata in premessa, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in deroga, a favore dei lavoratori di cui alle aziende indicate nei singoli allegati al presente atto costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di dare atto che sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
3. di dare atto che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) darà attuazione alle procedure e alle verifiche previste dalla normativa;
4. di pubblicare la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito internet www.regione.lazio.it al fine di darne adeguata diffusione.

Il Direttore
Marco Noccioli